

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE**

Schema di Accordo Quadro

per l'esecuzione delle prove tecniche specialistiche da eseguirsi sulle opere marittime pensili nel Porto di Trieste - Prog. n. 1871 - CIG 8856345717

TRA

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone (di seguito Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal prof. Vittorio Alberto Torbianelli, nato a Trieste il 26 novembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità stessa, delegato, ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1666 di data 6 maggio 2021 del Presidente dell’Autorità, documento pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità e parte integrante e sostanziale del presente contratto,

e

- _____ (di seguito _____ o Appaltatore), con sede legale in _____, iscritto con il proprio numero di codice fiscale n. _____ all’Ufficio del Registro delle Imprese di _____ e con il n. _____ al Repertorio Economico Amministrativo, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa

Premesso

che l’Autorità, con deliberazione n. XX di data XX 2021, ha autorizzato, fra

l'altro, l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'Accordo Quadro con unico operatore ex art. 54, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo alla valutazione della sicurezza delle opere nell'ambito dell'esecuzione delle prove tecniche specialistiche da eseguirsi sulle opere marittime pensili nel Porto di Trieste di cui al progetto n. 1871 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice) e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara stimato pari ad euro 898.125,00, di cui euro 71.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, al termine della procedura di gara, l'Autorità, con deliberazione n. ___ del _____, ha approvato l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in argomento all'operatore _____;

che l'Autorità ha provveduto a effettuare le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

che l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità ai fini della stipula del presente atto;

che l'Autorità ha acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la stipula del contratto, (*eventuale*) tranne _____, e pertanto, stante l'urgenza di stipulare, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva e l'Autorità, nel caso di avveramento della stessa, recederà dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Autorità nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alla modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi di volta in volta disposti con appositi contratti o ordini di servizio applicativi, nei quali saranno precisati l'oggetto dei lavori, i loro importi e il luogo di esecuzione;

che l'Appaltatore conviene che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto dell'appalto e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'Accordo Quadro è l'esecuzione delle prove tecniche specialistiche da eseguirsi sulle opere marittime pensili nel Porto di Trieste.

Il presente Accordo Quadro definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Appaltatore e l'Autorità in occasione della sottoscrizione di contratti/ordini di servizio applicativi per l'affidamento delle opere in oggetto.

Il presente Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti applicativi nei quali saranno indicati, tra l'altro, la descrizione e la localizzazione del servizio da eseguire, il termine di inizio ed il termine di ultimazione stabilito secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del Di-

rettore dell'Esecuzione dei Servizi in base alle specifiche caratteristiche dei servizi da realizzare e dei luoghi di intervento, le voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza, il cronoprogramma, l'indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei servizi e la quantificazione degli oneri della sicurezza e ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell'intervento, e della sua esecuzione.

I contratti applicativi saranno stipulati, in ogni caso, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di appalto e in particolare dall'art. 5 (Contratti applicativi) dello stesso.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni che gli saranno di volta in volta richieste dall'Autorità sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri rappresentanti, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto all'Autorità medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi e con le modalità previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

La natura e la descrizione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro nonché le norme, le condizioni e i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto, nei documenti richiamati nel presente contratto e nelle prescrizioni di legge e normative vigenti.

Le attività saranno da svolgere sulle aree demaniali e patrimoniali meglio identificate nella Relazione Tecnico Illustrativa di interesse dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale.

L'Assuntore, con la firma dell'Accordo Quadro, prende atto dell'importanza

che riveste per la Stazione Appaltante la qualità delle attività, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione delle indagini che gli verranno richieste, avvalendosi di tecnici specializzati, a seconda della particolarità dell'attività.

L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle attività nei tempi previsti.

Sono compresi nell'affidamento tutte le attività necessarie a dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti applicativi.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche degli atti dallo stesso richiamati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro e della documentazione progettuale per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 1 (Oggetto dell'appalto), 2 (Ammontare dell'appalto, tipologie di interventi, prestazioni prevalenti e gruppi di prestazioni omogenee), 3 (Designazione dei servizi) e 4 (Modalità di stipulazione dell'Accordo quadro, dei contratti applicativi e di remunerazione delle prestazioni) del Capitolato speciale.

Articolo 3 – Allegati al contratto e norme regolatrici

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto tutti gli atti e i documenti nello stesso richiamati e, in particolare, il Capitolato speciale d'appalto, l'Elenco Prezzi Unitari e tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni tecniche e le specifiche tecniche esecutive, nonché le eventuali proposte integrative, le polizze di garanzia, l'offerta economica, l'Intesa per la legalità stipulata con la Regione FVG e la Prefettura di Trieste, il Codice di comportamento adottato dall'Autorità.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale);
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- dalla normativa richiamata all'art. 1 (Oggetto dell'appalto) del Capitolato speciale.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 6 (Interpretazione dell'Accordo Quadro e del Capitolato speciale d'appalto), 7 (Documenti che fanno parte dell'Accordo quadro e dei contratti applicativi) e 8 (Disposizioni particolari riguardanti l'appalto) del Capitolato speciale.

Articolo 4 - Corrispettivo

Il valore massimo dei servizi che potranno essere affidati per tutta la durata del presente Accordo quadro è pari ad Euro 898.125,00 (ottocentonovantotomilacentoveventicinque/00), di cui stimati Euro 71.000,00 (settantuno/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, I.V.A. esclusa.

Il corrispettivo dovuto al contraente verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso offerto, pari al __%, sugli elenchi prezzi / prezzari di riferimento indicati nel Capitolato speciale.

L'Autorità non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

Non essendo predeterminabile il numero di interventi che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dall'Autorità potranno variare in funzione delle specifiche necessità dell'Autorità stessa. L'importo effettivo del presente

Accordo quadro potrà essere quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo totale come sopra indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dall'Autorità ed eseguite dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il suddetto importo comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel presente atto e negli atti in esso richiamati, nei singoli contratti applicativi, nonché gli obblighi e oneri che, seppur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti all'esecuzione della prestazione, così come tutte le attività necessarie per eseguire il servizio relativo ad ogni singolo contratto applicativo, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

Non verrà riconosciuta alcuna revisione o aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

Per tutto quanto qui non previsto, si applicano gli artt. 2 (Ammontare dell'appalto, tipologie di interventi, prestazioni prevalenti e gruppi di prestazioni omogenee) e 4 (Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Tempistica dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro avrà durata dalla sottoscrizione del medesimo e per un tempo di 48 mesi.

L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 4 del presente atto.

Nel caso in cui alla data di scadenza dell'Accordo Quadro non fosse stato esaurito l'importo a disposizione della Stazione Appaltante, l'Autorità si ri-

serva la facoltà di estendere la durata dell'Accordo Quadro – alle medesime condizioni tecniche ed economiche – per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi o, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Per un maggior dettaglio, si rinvia a quanto previsto dall'art. 11 (Durata dell'Accordo Quadro) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Le indicazioni tecniche nonché le comunicazioni di carattere amministrativo inerenti all'espletamento delle attività convenzionalmente previste saranno impartite, relativamente a ciascun contratto applicativo, dall'Autorità per il tramite del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto al quale spetterà, tra l'altro, la vigilanza sull'esecuzione e sulla gestione dei servizi in argomento e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore mediante apposita comunicazione.

Per quanto qui non previsto, si rinvia al Capitolato speciale.

Art. 7- Consegna e termine per l'esecuzione dei servizi

Si potrà dare corso all'esecuzione dei servizi solo previa sottoscrizione dei contratti applicativi eventualmente accompagnati dai relativi verbali di consegna.

La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna dei servizi relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni contratto applicativo verrà definita la data di inizio nonché la durata degli stessi.

La sottoscrizione dei singoli contratti applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Ogni servizio ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:

- a) della consegna da parte dell'Appaltatore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dall'Autorità;
- b) dell'accertamento della regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione dei Servizi.

L'Appaltatore ha il dovere di sviluppare i singoli interventi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale di ultimazione dei singoli contratti applicativi senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, prevedesse di non potere eseguire le prestazioni entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni del singolo applicativo.

Qualora per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i servizi siano eseguiti o realizzati a regola d'arte, la Direzione dell'Esecuzione dei Servizi, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei servizi redigendo apposito verbale.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 12 (Consegna e inizio servizi), 13(Termine per l'esecuzione dei servizi), 14 (Proroghe dei singoli contratti applicativi), 15 (Sospensioni Ordinate dal Direttore dell'Esecuzione dei servizi) del Capitolato speciale d'Appalto.

Art. 8 – Penali per ritardo

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati agli artt. 2, 14, 15, 17 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione degli interventi affidatigli, l'Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, secondo il prospetto indicato all'art. 16 (Penali in caso di ritardo) del Capitolato Speciale. In particolare, in caso di ritardo nell'ultimazione dei servizi rispetto alla data fissata dal singolo contratto, verrà applicata una penale pari all' 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice. In caso contrario trova applicazione l'articolo 108 del predetto Codice in materia di risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale non esclude il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno subito.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dall'Autorità in occasione del pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo e/o inadempimento, ferma restando la facoltà di avvalersi della garanzia prestata.

Ai fini della compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle pe-

nali di cui al presente articolo, l'Autorità potrà avvalersi della garanzia fideiussoria. Ove l'Autorità provvedesse a escutere la garanzia fideiussoria quest'ultima dovrà essere reintegrata a carico dell'Appaltatore entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è precedentemente reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 16 (Penali in caso di ritardo) del Capitolato speciale.

Art. 9 – Riserve

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del servizio o sulla interpretazione delle clausole contrattuali del singolo contratto applicativo, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dell'esecuzione del Servizio farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dell'Esecuzione dei Servizi non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

All'esame e alla eventuale definizione delle riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Servizio senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le riserve che egli iscriva negli atti contabili.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 35 (Definizione delle controversie) del Capitolato speciale.

Articolo 10 - Pagamenti

La Direzione dell'esecuzione provvederà alla redazione degli stati di avanzamento. L'Impresa avrà diritto alla rata d'acconto ogni volta che sia maturato un credito stabilito nel contratto applicativo, inteso al netto dei ribassi d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

Sulla base degli stati d'avanzamento, la Direzione dell'esecuzione provvederà a predisporre i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente Responsabile del procedimento che provvederà alla relativa liquidazione.

Per ogni singolo contratto applicativo si procederà a contabilizzazione separata dei servizi fermo restando che gli importi di tutti i contratti applicativi confluiranno in un unico montante dei servizi eseguiti. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla Stazione Appaltante. Il CIG dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016,

l'anticipazione del 30% è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi, su richiesta dell'Appaltatore e previa presentazione di una garanzia fidejussoria di pari importo maggiorato del tasso di interesse legale vigente.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, rilasciato dagli enti competenti nei confronti dell'Appaltatore. Al riguardo, verificandosi eventuali situazioni di irregolarità contributiva o retributiva, l'Autorità procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice.

Ogni pagamento sarà eseguito, in via ordinaria, per mezzo di ordinativo, tramite la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Trieste, mediante bonifico bancario, escluse tratte o ricevute bancarie.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'impresa. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 21 (Pagamenti) e 23 (Remunerazione e contabilizzazione degli interventi) del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste.

Pertanto, le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare l'oggetto dell'appalto, il numero 1871 di progetto, il Codice Identificativo Gara (CIG) 8856345717, il numero di impegno di spesa ed il CIG derivato che saranno comunicati in sede di stipula dei contratti applicativi e il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

A tal fine l'Appaltatore ha comunicato il codice IBAN del seguente conto corrente dedicato: _____ di _____.

L'Appaltatore ha preventivamente indicato _____ (codice fiscale _____) quale persona delegata ad operare sul conto corrente sopra menzionato nonché a quietanzare le somme ricevute a saldo. L'Appaltatore si obbliga a notificare tempestivamente alla Autorità qualsiasi variazione al riguardo. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 a pena di nullità assoluta dei relativi contratti.

L'Appaltatore prende atto e accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente contratto, anche inerente a eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del contratto, ai

sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata L. 136/2010. L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, ne dà immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste.

Articolo 12 – Garanzia definitiva e coperture assicurative

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice a garanzia del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante _____.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5 del Codice. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

Lo svincolo sarà comunque sottoposto alle riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

L'Autorità potrà richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sul prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore, su richiesta del R.U.P., è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi esecuzione connessi alla realizzazione dei servizi e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Autorità copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che com-

portino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente contratto.

Per un maggior dettaglio, si rinvia agli artt. 25 (Garanzia definitiva), 26 (Riduzione delle garanzie) e 27 (Obblighi Assicurativi a carico dell'Appaltatore) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 13 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto ogni conseguente alea e tutti gli oneri, obblighi e spese a integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente Accordo Quadro.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente contratto e degli adempimenti derivanti dalle vigenti norme di legge, è tenuto ad eseguirlo con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso.

L'Appaltatore si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Autorità in relazione a:

- ogni evento e circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei servizi, con indicazione della relativa causa e delle misure che l'Appaltatore intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrali da parte o nei confronti dell'Appaltatore ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità

dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni di cui al presente appalto;

- situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento del servizio;
- eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sull'appalto ovvero sulla capacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico.

Sono comunque a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione nelle tempistiche dallo stesso indicate;
- eseguire tutti gli esami e le prove comunque ordinati dal Direttore dell'esecuzione sui servizi forniti;
- segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento del servizio;
- utilizzare personale qualificato per l'esatta esecuzione dei lavori;
- mettere a disposizione tutti gli operai e tecnici e attrezzi e strumenti necessari al corretto svolgimento del servizio;
- divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del Direttore dell'esecuzione;
- produrre, in sede di stipula dei singoli contratti applicativi, tutta la documentazione richiesta dal RUP e/o dal Direttore dell'esecuzione del servi-

zio per ogni singolo intervento.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- eseguire le prestazioni contrattuali conformemente alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel contratto e negli atti in esso richiamati;
- prestare i servizi oggetto del contratto tenendo indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione dell'appalto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutte le metodologie atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal contratto;
- ripetere quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e negli atti richiamati, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Autorità, assumendosene ogni relativa alea.

Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Autorità, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le già menzionate prestazioni

salvaguardando le esigenze dell’Autorità e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Per l’esecuzione del servizio, come dichiarato in fase di gara, sarà costituito un gruppo di lavoro, al quale saranno preposti i seguenti soggetti: _____

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 40 (Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore), 41 (Adempimento dell’Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali) e 42 (Custodia delle Aree di intervento) del Capitolato speciale.

Art. 14 – Prescrizioni a tutela dei lavoratori

L’Appaltatore si obbliga, sollevando l’Autorità da ogni responsabilità al riguardo, ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, anche se assunti fuori della Regione Friuli – Venezia Giulia, le condizioni normative ed economiche previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento del servizio nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni e in genere dal contratto collettivo applicabile alla categoria di appartenenza stipulato successivamente. Lo stesso si obbliga a rispondere direttamente dell’eventuale inosservanza di tale obbligo da parte dei subappaltatori.

L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza dei medesimi e fino alla loro sostituzione, per il periodo relativo all’esecuzione dell’appalto, fermo restando l’obbligo per l’impresa di applicare anche dopo la conclusione del servizio il contratto collettivo nazionale di riferimento.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Art. 15 – Manleva

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni e assume nei confronti dell'Autorità la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo quadro e dai contratti applicativi, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

In particolare, l'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria a evitare danni di qualsiasi genere a persone o cose, adottando tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie non possano subire o a loro volta arrecare danni.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a garantire e manlevare l'Autorità da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente Accordo Quadro e dei contratti applicativi, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata alla stessa Autorità o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad

azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente atto.

Articolo 16 - Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto. Pertanto, lo stesso è da ritenersi escluso.

oppure

L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

_____.

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun contratto applicativo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto previsti dalla vigente normativa, si assumerà quale importo di riferimento il valore del singolo contratto applicativo. A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite a singoli contratti/ordini di servizio applicativi e non per l'Accordo quadro nella sua interezza.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 50% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto applicativo e dell'Accordo Quadro per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto

o il cottimo, anche parziale, della prestazione oggetto del contratto applicativo, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del Codice e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti dell'Autorità che è estranea sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto e all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne l'Autorità da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne l'Autorità da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

L'Appaltatore prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all'uopo dalla legge in materia e prevista dal Regolamento adottato dall'Autorità in materia.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia al Regolamento per l'autorizzazione dei subappalti adottato dall'Autorità.

(eventuale) Art. 17 – Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara.

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali l'Autorità si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti dell'Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera l'avvalimento.

Art. 18 – Verifica di conformità o di regolare esecuzione

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, per i servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile unico del procedimento. In tal caso il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 38 (Verifica della regolare esecuzione dei servizi) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 20 – Intesa per la legalità

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza e al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l'Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. In particolare, si informa codesto Appaltatore che:

- a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti potranno avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;
- b. l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;
- c. l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola riso-

lutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rin-

vio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'Appaltatore accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Articolo 21 –Prescrizioni in materia di sicurezza

All'atto dell'avvio del servizio l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi scrupolosamente a ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- c) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d) informare immediatamente il Direttore dell'esecuzione in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- e) organizzare, qualora necessario, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione dei Servizi, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione delle attività e nell'esecuzione dei servizi. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico servizio e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle attività rispetto alle previsioni.

A pena di nullità dei contratti applicativi, il piano operativo di sicurezza sarà allegato e forma parte integrante del contratto stesso.

Qualora nel corso dell'appalto dovessero rendersi necessari interventi di natura tale da richiedere un aggiornamento del piano di sicurezza generale, sarà onere dell'Appaltatore provvedere ad apportare gli aggiornamenti necessari o redigere la documentazione richiesta ai sensi di legge, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle singole attività.

Qualora nel corso dell'appalto dovesse rendersi necessaria la redazione di un piano di sicurezza e coordinamento oppure un coordinamento fra subappaltatori o, più in generale, l'esecuzione comportasse l'organizzazione di un cantiere in senso tradizionale, l'Appaltatore dovrà fornire al Responsabile unico del procedimento la documentazione di legge in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con congruo anticipo rispetto all'inizio degli interventi.

L'Appaltatore, qualora sia necessario ai fini dell'esecuzione dei singoli interventi, dovrà comprovare il possesso della qualificazione ad operare in spazi confinati di cui al D.P.R. 177/2011.

Per quanto qui non previsto, si rinvia al capo Disposizioni in materia di sicurezza del Capitolato speciale

Articolo 22 – Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore in tema di rifiuti e inquinamento ambientale

L'Appaltatore è responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e in generale di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente nonché del rispetto delle prescrizioni degli enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne de-

rivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al Direttore dell'esecuzione.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, tutti i materiali in genere di cui l'Appaltatore, quale produttore, intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore stesso, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. 152/2006.

L'Appaltatore, preliminarmente all'avvio di ogni singolo servizio dell'Accordo Quadro, dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa al riguardo, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli enti competenti e al Di-

rettore dell'esecuzione, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento e il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione delle prestazioni appaltate per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

La stessa impresa prende atto della politica ambientale dell'Autorità adottata con Direttiva del Commissario dell'Autorità Portuale n. 1/2016 del 20 settembre 2016.

Per quanto qui non previsto, si rinvia integralmente all'art. 41 (Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 24 – Modifiche del contratto

Le modifiche contrattuali relative al presente Accordo Quadro sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Articolo 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Il presente contratto non può essere ceduto, neppure in parte, a pena di nullità.

I crediti maturati dall'Appaltatore possono essere ceduti seguendo le disposizioni dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Nell'eventualità di cessioni di credito, anche i cessionari saranno tenuti ad indicare il CIG nonché ad effettuare i pagamenti all'impresa cedente mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabilità, su conti correnti dedicati.

Per un maggior dettaglio, si rinvia all'art. 22 (Cessione del contratto e cessione dei crediti) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 26 – Forza maggiore

Qualora dovessero verificarsi danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ha l'obbligo di denunciarli alla Direzione dell'Esecuzione dei Servizi entro 3 (tre) giorni dal loro verificarsi, a pena di decadenza. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 33 (Danni di forza maggiore) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 27 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

L'Autorità può risolvere l'Accordo quadro nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 del Codice.

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione dell'Autorità di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 5 (Tempistica dell'Accordo Quadro), Articolo 8 (Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma), Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 12 (Garanzia definitiva e coperture assicurative), Articolo 13 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), Articolo 16 (Subappalto), Articolo 20 (Intesa per la legalità), Articolo 21 (Prescrizioni in materia di sicurezza), Articolo 22 (Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore in tema di rifiuti e inquinamento ambientale), Articolo 35 (Codice di comportamento).

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione di volersene avvalere, i casi previsti dal Capitolato specia-

le.

Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione di diritto e senza ulteriore motivazione, i casi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice e il caso di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, L. 120/2020.

L'Accordo Quadro potrà essere altresì risolto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell'esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verificano tali condizioni, l'Autorità notificherà all'Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti e assegnando un termine di 15 giorni per formulare le proprie giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.

In caso di risoluzione per colpa dell'Appaltatore, l'Autorità avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato a escutere la cauzione definitiva.

La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dall'Autorità all'Appaltatore mediante ordine di servizio o raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e all'immissione in possesso dell'Autorità.

In caso di ritardo rispetto alla data fissata dall'Autorità per la riconsegna e per l'immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell'ultimazione

del lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, l'Autorità avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali previste trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria. In tutti i casi resta fermo e impregiudicato il diritto dell'Autorità ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti e accettati sino alla data di risoluzione del presente Accordo quadro, fatto salvo quanto dovuto all'Autorità, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

L'Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere con l'esecuzione o il completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta automaticamente la risoluzione del/dei contratto/i applicativo/i in essere al momento della risoluzione stessa.

Ove necessario, i singoli contratti applicativi potranno contenere apposite clausole di risoluzione espressa.

(eventuale) Il presente atto è sottoposto a clausola risolutiva espressa in quanto l'Autorità ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 dichiarati dall'Appaltatore, fatta eccezione per la verifica relativa all'articolo 80, comma 2 del predetto

decreto, il cui esito non è ancora pervenuto alla data del presente atto; pertanto, lo stesso è da intendersi risolto qualora la verifica di cui sopra si concluda con esito negativo.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 19 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini) e 37 (Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei servizi) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 28 – Recesso

L'Autorità, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha il diritto di recedere in qualunque momento dall'Accordo quadro secondo le modalità di seguito precisate.

L'Autorità recederà attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e all'immissione in possesso dell'Autorità.

L'Autorità effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 29 – Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e dei contratti/ordini applicativi secon-

do le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, l'Autorità potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Autorità. L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso all'Autorità o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, l'Autorità avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore dell'Autorità.

Art. 30 – Risarcimento dei danni

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso all'Autorità. Tali danni saranno addebitati in compensazione all'Autorità rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate.

Nel caso in cui gli importi relativi a indennizzi o risarcimenti spettanti all'Autorità superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Art. 31 - Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni dell'Autorità si intendono conosciute dall'Appaltatore al

momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

Articolo 32 – Controversie

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti nell'esecuzione o nell'interpretazione dell'Accordo quadro e dei contratti/ordini applicativi e qualunque sia l'oggetto della medesima, la competenza a conoscere nel merito sarà deferita al Foro di Trieste, rimanendo esclusa qualsiasi clausola compromissoria.

Le controversie relative a diritti soggettivi potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'articolo 208 del Codice.

Sono fatte salve le norme acceleratorie vigenti in materia di contenzioso riguardanti le riserve di cui all'articolo 205 del Codice.

Per quanto qui non previsto, si applica integralmente la disciplina prevista dagli artt. 34 (Accordo bonario e transazione) e 35 (Definizione delle controversie) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 33 – Spese contrattuali

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo, degli eventuali allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell'appalto.

Art. 34 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le in-

formazioni che vengano messe a sua disposizione dall'Autorità o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Autorità per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire all'Autorità tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare, ferma la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Autorità.

Art. 35 – Codice di comportamento

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Autorità.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le Parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per l'Autorità.

Articolo 36 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di cor-

rettezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o sub-contrattanti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali da medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Articolo 37 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti faranno riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, in quanto applicabile.

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Porti di Trieste e Monfalcone

Il Segretario Generale

Prof. Vittorio Alberto Torbianelli

(firmato digitalmente)

L'Appaltatore dichiara di conoscere e approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto: art. 4 (Corrispettivo), art. 7 (Penali per il ritardo), art. 9 (Riserve), art. 10 (Pagamenti), art. 12 (Garanzia definitiva e coperture assicurative), art. 15 (Manleva), art. 20 (Intesa per la legalità), art. 25 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), art. 27 (Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa), art. 28 (Recesso), art. 29 (Esecuzione in danno), art. 30 (Risarcimento dei danni), art. 32 (Controversie), art. 33 (Spese contrattuali).

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)